

**CONVENZIONE PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE**

Tra

l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Economia e Giurisprudenza, con sede in Piacenza, Via Emilia Parmense 84, C.F. 02133120150, in persona del Magnifico Rettore, prof. Franco Anelli, nato a Piacenza il 26/6/1963 C.F. NLLFNC63H26G535T

e

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi con sede in Viale Milano 2, C.F. 07030320159 in persona del Presidente, Avv. Angela Maria Odescalchi, nata a Milano il 15/03/1965, C.F. DSCNLM65C55F205V

Visti

- gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense durante l'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza;
- il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;
- la Convenzione quadro stipulata il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza dei Presidi e Direttori delle Facoltà, dei Dipartimenti e delle Scuole di Giurisprudenza al fine di disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza durante l'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza;

Considerato che

- presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza è istituito ed attivato il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG-01);
- è necessario predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e a consentirne l'applicazione da parte della Facoltà e dell'Ordine, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge medesima;

Le parti convengono

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le

modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

Articolo 2 **Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti della presente convenzione si intende per:
- a) "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
 - b) "regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
 - c) "convenzione quadro": la convenzione quadro, stipulata il 24 febbraio 2017 ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare l'anticipazione di un semestre del tirocinio;
 - d) "tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - e) "studenti tirocinanti": gli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio;
 - f) "Consiglio dell'Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi;
 - g) "professionista": l'avvocato presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;
 - h) "Università": l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
 - i) "Facoltà": la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
 - l) "Corso di laurea": il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
 - m) "CFU": i crediti formativi universitari.

Articolo 3 **Anticipazione di un semestre di tirocinio**

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea ed abbia ottenuto CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. Il Consiglio dell'Ordine si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.

Articolo 4

Progetti formativi

1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento tra loro, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della convenzione quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generali e/o singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, tra cui la partecipazione ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 6, comma 3.
2. I progetti formativi di cui al comma precedente concordati tra le parti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tutor accademico indicato dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea tra i docenti della Facoltà medesima.
3. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, nei progetti formativi di cui ai commi precedenti possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.

Articolo 5

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia dichiarato:
 - di possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 della presente convenzione;
 - di essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea;
 - di godere del pieno esercizio dei diritti civili;
 - di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;
 - di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
 - di non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
 - di essere di condotta irreprendibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
 - b) dall'indicazione del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, sottoscritta dal medesimo;
2. Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al precedente articolo 4, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti di cui al comma precedente dovrà essere altresì corredata dall'indicazione del tutor accademico e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente.
3. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 6

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, ove predisposto.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge. Fino alla attivazione dei predetti corsi, il praticante deve conseguire nell'arco del semestre almeno 10 crediti formativi professionali, frequentando eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine.
3. Ai fini di cui al comma precedente, primo periodo, la Facoltà può, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge, convenire con il Consiglio dell'Ordine l'istituzione e l'organizzazione, nell'ambito dei progetti formativi di cui al precedente articolo 4, di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Di tali corsi è data opportuna informazione agli studenti tirocinanti attraverso i canali di comunicazione istituzionale.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto medesimo è ridotto da venti a dodici.
6. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
7. Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al precedente articolo 4, il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui periodici con lo studente.
8. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata normale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
11. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge,

ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari sia dell'Università che forensi.

Articolo 7 Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal professionista e, qualora sia stato attivato il progetto formativo di cui al precedente articolo 4, anche dal tutor accademico.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante, l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio e il tutor accademico devono essere sentiti. Si applica l'art. 17, comma 7, della legge.

Articolo 8 Dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto dalla normativa vigente e in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 9 Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione. Le parti possono recedere con preavviso di un anno.

Articolo 10 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge, del regolamento, della convenzione quadro e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.

Lodi,

Il Rettore



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine



5